



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

RIPARTIZIONE PERSONALE II

Prot. nr. 2719

Pos. nr. 11 / 11

Trieste, 27 FEB. 1993


- Ai Sigg.ri Capi
- Rip. III Studenti e Scuole
 - Rip. Personale I
 - Rip. Personale II
 - Rip. Stipondi ed Assegni al Personale
 - Rip. Affari Generali
 - Centro Interdipartimentale di Servizi
"Centro di Calcolo"
 - Direttore della Centrale Termica
 - Rip. Economato
 - Rip. Tecnica
 - Direttore Dipartimento Biologia
- Loro Sedi

Oggetto: Accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette copia dell'accordo inerente l'oggetto nonché copia del D.R. n. 184/AG dd. 27.2.1993.

Cordiali saluti.

IL RETTORE



DT/sc



N. 184 / 19
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

VISTA la Legge 12.6.1990, n. 146;
VISTO il DPR n. 319 del 3.8.1990, in particolare gli artt. 3 e 4;
VISTO l'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalle Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 27.1.1993;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione al provvedimento;

D E C R E T A

Di dare efficacia immediata all'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalla Parte Pubblica e dalla Parte Sindacale in data 27.1.1993.

Trieste, 27 FEB. 1993

IL RETTORE



DT/sc



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Handwritten signature

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

D.P.R. 319\1990

In data 27 GEN. 1993 presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste, le delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite per procedere alla formale sottoscrizione dell'allegato accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della L. 12\6\1990, n. 146 e del D.P.R. 3\8\1990 n. 319.

PARTE SINDACALE

Handwritten signatures of the Syndicate Part

PARTE PUBBLICA

Handwritten signatures of the Public Part



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE
OO.SS. CGIL - CISL - UIL - CISAPUNI - CISMAL PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E
CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
12\6\1990, N. 146 E DEL D.P.R. 3.8.1990, N. 319

Premesso che il rispetto dei diritti degli utenti e dei lavoratori hanno pari dignità, che tale rispetto va ricercato con criteri di equità che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito, le Parti stabiliscono che:

Art. 1
(prestazioni indispensabili)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al I comma dell'art. 3 del DPR n. 319 del 3.8.1990, le prestazioni indispensabili di cui dovrà essere assicurata la continuità presso questa Università, in occasione di scioperi, sono le seguenti:

- a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, certificazioni per rinvio del servizio militare nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini;
- b) esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- c) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
- d) cura degli animali;
- e) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- f) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi.

ART. 2
(immatricolazione, iscrizione, certificazioni rinvio servizio militare)

[Handwritten signatures and initials]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- c) una unità afferente alla Ripartizione affari generali;
- d) una unità afferente alla Ripartizione studenti - scuole.

ART. 5
(cura animali)

Dopo aver effettuato una indagine conoscitiva presso i responsabili delle strutture interessate, le Parti ravvisano la necessità di garantire la presenza di una unità di personale del Dipartimento di Biologia nel caso in cui lo sciopero abbia durata superiore alle 24 ore.

ART. 6
(sicurezza, funzionamento impianti termoelettrici)

Le Parti, premesso che le strutture interessate sono la Centrale termica ed il servizio elettrico della Ripartizione Tecnica, concordano di garantire la gestione e manutenzione degli impianti per quanto attiene la sicurezza degli stessi.

Le Parti ravvisano inoltre la necessità di garantire il riscaldamento delle strutture i cui servizi sono individuati come "essenziali".

ART. 7
(pagamento stipendi)

Le Parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale della Ripartizione stipendi, ritenute, di volta in volta, strettamente indispensabili per far pervenire in tempo utile i mandati di pagamento alla Cassa di Risparmio, per la puntuale erogazione degli emolumenti.

A tal fine, verrà esonerato, qualora necessario, anche il responsabile per la firma del mandato.

ART. 8
(Centro di calcolo)

Le parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale ritenute di volta in volta strettamente necessarie in base alla specificità dei servizi essenziali da garantire in concomitanza con lo sciopero.

M. Valeri
Cher...
Valeri
Cher...
Cher...

Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1)

Criteri metodologici

Le Università dovranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.

(art. 2)

Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell'art. 2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonché delle eventuali revocche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.

2.3 - La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza.

(art. 3)

Individuazione delle prestazioni indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/5 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico e, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottate nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell'ambiente e del territorio.

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di avvenimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza-Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.